

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4130

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

*Presentata il 17 settembre 1962*

#### Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei mesi di ottobre e novembre 1960 una serie di movimenti tellurici di notevole entità ebbe a colpire le zone del Mugello nella provincia di Firenze, provocando danni ad immobili di proprietà privata e ad edifici pubblici. I fenomeni tellurici, con probabile epicentro nel comune di Scarperia, interessarono oltre il territorio di detto comune, anche i contermini comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino e Vicchio ed, in minore entità, altri comuni sempre in provincia di Firenze.

Il numero degli edifici privati danneggiati è stato di circa 1.000 di cui 130 gravemente danneggiati e sgomberati, circa 200 con danni di media entità ed i rimanenti con danni minori. Anche alcuni edifici pubblici ed edifici di culto hanno riportato danni.

Anche se tempestivi provvedimenti di pronto intervento, quali demolizione di strutture pericolanti e costruzione di baraccamenti provvisori sono stati attuati; e benché sia stato provveduto alla assegnazione di fondi per costruzione di alloggi per terremotati nei comuni del Mugello ai sensi della legge n. 408 del 1949, resta pur sempre la necessità di provvedere alla ricostruzione degli edifici demoliti o inabitabili ed al ripristino dei danni causati ai fabbricati privati e ad alcuni edifici pubblici.

A due anni di distanza dall'evento calamitoso, si attendono adeguate provvidenze. L'urgenza di esse è troppo evidente in quanto che oggi sta per essere varata la legge per le zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962; e non ci si può ancora dimenticare dei terremotati del Mugello, i quali, benché colpiti da un fenomeno tellurico di minore entità per estensione, hanno pur visto colpiti i loro beni e chiedono da tempo un intervento del Governo.

In data 8 settembre 1962, ho presentato al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici un'interrogazione «per conoscere le ragioni che ritardano l'adozione delle sollecite provvidenze per i danni subiti dal Mugello, ed in particolare dai comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e Barberino, a causa dei terremoti ivi verificatisi nell'ottobre e nel novembre 1960, e che portarono, secondo i rilevamenti fatti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, alla inabitabilità di n. 187 alloggi ed al danneggiamento di altri 750; per conoscere altresì i motivi per cui non si è ritenuto di fare beneficiare le popolazioni del Mugello dei tempestivi provvedimenti promossi dal Governo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, considerata l'analogia dei danni provocati dalle

scosse telluriche in questione, aventi tutti prevalente riferimento a lesionamento o inabitabilità di fabbricati dei centri urbani e delle borgate rurali; e per conoscere, infine, se e come si intenda provvedere ».

La proposta di legge che presento, pur ricalcando il disegno di legge presentato per i terremotati dell'agosto 1962 per quanto concerne la misura delle provvidenze, da essa si discosta e, stante la natura degli interventi previsti, è più semplificata. Per la misura dei contributi, dato che la legge per le zone

colpite dal terremoto dell'agosto 1962 innova rispetto alle precedenti leggi relative ad altri movimenti tellurici, ritengo che non possa adottarsi un criterio diverso.

Con la spesa indicata in lire 100.000.000 all'articolo 1, si presume possa farsi fronte alle necessità sopra lamentate, e dare così anche alle popolazioni del Mugello colpite dal terremoto nel 1960 un tangibile segno di aiuto morale e materiale da parte del Governo, tanto necessario in una zona notoriamente depressa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla riparazione dei danni verificatisi in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e novembre 1960 nella provincia di Firenze.

### ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulle spese per la riparazione o ricostruzione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale e di fabbricati rurali, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.000.000 per ciascuna unità immobiliare.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di un solo alloggio, abitato personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire. 500.000. Se proprietario dell'alloggio è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per

un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'alloggio è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta dei redditi di ricchezza mobile.

Ai lavoratori subordinati, pubblici e privati, proprietari di immobili, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), sempreché a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C-1* e *C-2* abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962 il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spettò il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 30 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 4 i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscono l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

#### ART. 3.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia.

#### ART. 4.

La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 2 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica nonché alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche può essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

Quando motivi tecnici derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica impongono la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto, il contributo di cui all'articolo 2 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova

sede, entro il limite del 10 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione dell'immobile.

ART. 5.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 6.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere purché l'avanzamento delle stesse abbia raggiunto almeno il 40 per cento della spesa preventivata.

La misura degli acconti è calcolata sul contributo spettante in proporzione alla percentuale delle opere eseguite.

ART. 7.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico - contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

ART. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade, edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito del territorio della provincia di Firenze.

L'importo del contributo è commisurato al 50 per cento della spesa preventivata.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, sono applicabili per la riparazione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrano fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946,

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

## ART. 9.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni riportati dai fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra previdenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del comune.

## ART. 10.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipate senza interessi.

ART. 11.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli Uffici tecnico-erariali e del catasto.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 2 e 8 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per consentire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dalla Amministrazione dei lavori pubblici.